

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 49

Oggetto: Protocollo d'intesa tra l'INPS e l'Esercito Italiano per lo svolgimento di attività di collaborazione e la prosecuzione delle attività del "Polo Nazionale Esercito" presso la Direzione provinciale INPS di Chieti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 26 marzo 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Il Segretario

Il Presidente

Visto l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), nonché delle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP, con decorrenza 1° gennaio 2012, trasferendone le relative funzioni all'INPS, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi, assumendo quindi anche la competenza a determinare ed erogare il trattamento pensionistico del personale dell'Esercito, nonché la gestione dei trattamenti a carico dell'ENPAS;

Preso atto che l'Esercito, tramite il Centro Nazionale Amministrativo Esercito, assicura, in chiave unitaria e uniforme, il trattamento economico, l'assistenza fiscale e il servizio matricolare del personale militare e civile ad esso appartenente;

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 17 luglio 2019, con la quale è stato adottato il "Protocollo d'intesa tra l'INPS e l'Esercito Italiano per lo svolgimento di attività di collaborazione e la costituzione del *Polo nazionale Esercito*";

Tenuto conto che con il predetto Protocollo, di durata triennale, stipulato in data 31 luglio 2019, è stato istituito, nell'ambito della Direzione regionale INPS Abruzzo, presso la Direzione provinciale di Chieti, il "Polo nazionale Esercito", al fine di ottimizzare la gestione dello scambio dei flussi di dati tra le Parti nell'ottica di migliorare l'erogazione di prestazioni previdenziali e creditizie destinate al personale civile e militare dell'Esercito;

Tenuto conto che con circolare INPS n. 132 del 30 ottobre 2019, emanata in attuazione del suddetto Protocollo, sono state fornite indicazioni operative in merito al subentro del Polo nella gestione delle attività indicate nel Protocollo, a decorrere dal 1° novembre 2019;

Preso atto che la proficua collaborazione ha portato al rinnovo del Protocollo per un ulteriore triennio e che, con nota n. 1805 del 6 dicembre 2024, l'Esercito ha manifestato l'interesse a proseguire ulteriormente la collaborazione con l'Istituto nei termini indicati nel Protocollo di cui alla citata determinazione n. 80/2019;

Preso atto, altresì, dell'esigenza espressa dall'Esercito di modificare la composizione del Comitato tecnico, prevedendo la presenza di ulteriori rappresentanti dell'INPS al fine di renderlo più rispondente alle necessità funzionali all'erogazione di ciascuna tipologia di prestazione di competenza del Polo;

Preso atto, pertanto, dell'opportunità di procedere ad adottare sin d'ora un nuovo Protocollo in sostituzione di quello attualmente vigente, che consenta il proseguimento dell'attività di collaborazione tra le Parti secondo le modalità e i termini ivi previsti, con la contestuale previsione di una più articolata composizione del Comitato tecnico;

Preso atto che il Comitato Tecnico risulta, pertanto, costituito, per l'INPS, da un rappresentante rispettivamente delle Direzioni centrali "Pensioni", "Tecnologia, Informatica e Innovazione", "Entrate" e "Credito, Welfare e Strutture Sociali", dal Direttore Regionale Abruzzo e dal Direttore Provinciale di Chieti e, per l'Esercito, dal Direttore del Centro Nazionale Amministrativo Esercito, dal Capo Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza e da un rappresentante con competenze informatiche e amministrative del medesimo Centro;

Preso atto che l'attività del Comitato Tecnico è volta ad analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti nonché a proporre soluzioni idonee all'efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni, e che in nessun caso è previsto un compenso per la partecipazione dei rappresentati alle riunioni del Comitato;

Preso atto che su proposta condivisa del Comitato tecnico potranno essere lavorate presso il Polo ulteriori prestazioni dell'Istituto, purché ciò comporti risparmi di gestione per le Parti, la cui relativa disciplina sarà oggetto di apposito addendum ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo in oggetto;

Preso atto che il Protocollo prevede la possibilità per le Parti di attivare iniziative formative nell'ambito delle rispettive attività istituzionali o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti d'iniziativa dalle stesse;

Preso atto che il Protocollo d'intesa ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato dalle Parti, di comune accordo, attraverso appositi addendum, nonché rinnovato per la stessa durata, su conforme volontà delle Parti da manifestarsi con scambio di note tramite PEC;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare il Protocollo d'intesa tra l'INPS e l'Esercito Italiano per lo svolgimento di attività di collaborazione e la prosecuzione delle attività del "Polo Nazionale Esercito" presso la Direzione provinciale INPS di Chieti, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Gaetano Corsini

Il Presidente
Gabriele Fava



PROTOCOLLO D'INTESA

**per lo svolgimento di attività di collaborazione e la prosecuzione delle
attività del "Polo Nazionale Esercito" presso la Direzione provinciale
INPS di Chieti**

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma, in persona del
Presidente Avv. Prof. Gabriele Fava

(di seguito anche "INPS")

e

l'Esercito Italiano con sede in Roma, in persona del Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito, Gen. C.A. Carmine MASIELLO

congiuntamente anche "le Parti",

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione CTPS-Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato ai fini dei trattamenti pensionistici, e la gestione ENPAS ai fini dei trattamenti di fine servizio;

VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP, trasferendone le funzioni all'INPS dal 1° gennaio 2012, per effetto delle quali l'Istituto ha assunto la competenza alla determinazione e alla erogazione del trattamento pensionistico e previdenziale del personale delle Forze Armate, quindi, dell'Esercito quale componente terrestre delle medesime Forze armate;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, ai sensi del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

CONSIDERATO che l'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni (art. 1, comma 2, della legge n. 88/89);

CONSIDERATO che il Centro Nazionale Amministrativo Esercito (CNA ESERCITO) assicura, in chiave unitaria ed uniforme, il trattamento economico, l'assistenza fiscale ed il servizio matricolare del personale militare e civile dell'Esercito;

CONSIDERATO che le Parti hanno stipulato in data 31 luglio 2019, per un periodo di 3 anni, il Protocollo d'intesa, di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 17 luglio 2019, con il quale è stato istituito il "Polo nazionale Esercito", nell'ambito della Direzione regionale INPS Abruzzo, presso la Direzione provinciale di Chieti, al fine di migliorare il servizio reso dall'Istituto all'utenza in materia di prestazioni previdenziali e creditizie, e che detto Protocollo è stato rinnovato mediante scambio di note a mezzo PEC tra le Parti per un ulteriore periodo di 3 anni;

VISTA la circolare INPS n. 132 del 30 ottobre 2019 con la quale sono state diramate le istruzioni per l'istituzione del "Polo nazionale Esercito" presso la Direzione provinciale di Chieti, con decorrenza 1° novembre 2019 c.d. "data di subentro";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE, Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito "Regolamento UE");

VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 che ha definito le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

VISTA la nota n. 1805 del 6 dicembre 2024 con la quale l'Esercito, nel manifestare l'interesse a rinnovare il rapporto di collaborazione previsto dal Protocollo del 2019, ha espresso l'intendimento condiviso di modificare la composizione del Comitato tecnico di cui all'art. 6 del citato Protocollo al fine di rendere lo stesso più aderente alle necessità funzionali all'erogazione di ciascuna tipologia di prestazione di competenza del Polo;

LE PARTI CONCORDANO

di sottoscrivere, a tal fine, sin d'ora il presente Protocollo in sostituzione di quello attualmente vigente, per il proseguimento dell'attività di collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del personale militare e civile dell'Esercito, di liquidazione del trattamento di fine servizio e di concessione di prestiti, secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti.

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS e l'Esercito, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono disciplinare il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare il servizio reso dall'Istituto all'utenza, rappresentata dal personale militare e civile dell'Esercito in servizio e da collocare in pensione, attraverso le modalità esecutive di cui ai seguenti articoli e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi addendum al presente protocollo.

2. Finalità del Protocollo è la gestione del transito del personale militare dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva, la ottimizzazione dei tempi di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche, oltre che delle prestazioni creditizie relative ai prestiti e delle prestazioni di erogazione della liquidazione del trattamento di fine servizio, garantendo nel contempo un miglioramento nell'offerta e nella qualità del servizio agli utenti di riferimento nonché un risparmio nei costi di gestione.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione e attività del "Polo nazionale Esercito"

1. La collaborazione di cui all'art. 1 è attuata mediante il "Polo nazionale Esercito", istituito presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti, che ha competenze in

materia di posizione assicurativa, prestazioni pensionistiche, posizioni previdenziali e gestione creditizia dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali.

2. La gestione del "Polo nazionale Esercito" è affidata al Direttore provinciale INPS di Chieti *pro tempore*.

3. Rimane inteso che, ai fini delle attività del Polo, per "data di subentro" si intende la data del 1° novembre 2019.

4. Il Polo subentra nella gestione degli assicurati appartenenti all'Esercito che, alla data del 1° novembre 2019, non abbiano presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche, transiteranno dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva successivamente alla predetta data, o ai fini del trattamento di fine servizio, cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini TFS o pensionistico successivamente alla predetta data.

ARTICOLO 3

Competenze del Polo nazionale Esercito

1. Il Polo svolge le competenze di seguito specificate:

a. gestione, in collaborazione con il CNA ESERCITO, delle attività di sistemazione della posizione assicurativa per tutti gli assicurati che, alla data di subentro, non abbiano presentato domanda di pensione/prestazione;

b. definizione dei trattamenti pensionistici di primo pagamento per domande di pensione presentate all'INPS a decorrere dalla data di subentro. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio nell'ipotesi in cui l'interessato sia già titolare di pensione, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;

c. pagamento, senza soluzione di continuità, della pensione provvisoria al personale militare che transita dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva e del personale deceduto durante il periodo di ausiliaria a decorrere dalla data di subentro. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;

d. definizione delle prestazioni pensionistiche c.d. in vigenza (riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, ecc.) con domanda presentata all'INPS dalla data di subentro;

e. definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), sia in unica soluzione che ratealmente, a partire dalle cessazioni dal servizio successive al 1° novembre 2019;

f. definizione delle richieste di quantificazione TFS ai fini della cessione della prestazione a partire dalle cessazioni dal servizio successive alla data di subentro del Polo;

g. definizione dei riscatti ai fini TFS, per i modelli pervenuti dal 1° novembre 2019;

h. definizione delle richieste di erogazione delle prestazioni creditizie relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali a decorrere dalla data di subentro del Polo;

i. gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati ed in corso di ammortamento.

2. Su proposta condivisa del Comitato tecnico di cui al successivo art. 6 potranno essere lavorate presso il Polo ulteriori prestazioni dell'Istituto, purché ciò comporti risparmi di gestione per le Parti.

3. In tal caso, l'elenco delle competenze di cui al presente articolo, potrà essere integrato con l'indicazione espressa delle ulteriori prestazioni dell'Istituto da lavorare presso il Polo, mediante apposito addendum adottato ai sensi dell'art. 10 del presente Protocollo.

ARTICOLO 4

Gestione delle attività di subentro

1. La presentazione alla sede del "Polo nazionale Esercito" della domanda di pensione dalla data di subentro rileva, altresì, ai fini dell'accentramento presso lo stesso Polo anche delle pregresse istanze di prestazioni pensionistiche giacenti presso le sedi territoriali alla data di subentro, come previsto dalla circolare Inps n. 132 del 30 ottobre 2019.

2. Rimane in carico alle Direzioni Provinciali/Filiali metropolitane INPS, secondo l'attuale criterio generale di competenza dell'Istituto (sede provinciale INPS nel cui territorio l'assicurato presta servizio), la definizione delle altre prestazioni pensionistiche in vigore, la definizione dei trattamenti di fine servizio, nonché la gestione delle richieste di quantificazione ai fini TFS, per cessazioni intervenute prima della data di subentro del Polo, la definizione dei riscatti ai fini TFS, nonché la definizione delle richieste di prestazioni creditizie con data di presentazione all'INPS anteriore alla data di subentro.

ARTICOLO 5

Impegni delle Parti

1. L'INPS si impegna alla lavorazione ed alla gestione delle posizioni assicurative, delle istruttorie pensionistiche e previdenziali, nonché alla lavorazione delle domande di prestazioni creditizie, presso il "Polo nazionale Esercito".

2. L'Esercito, attraverso il CNA ESERCITO, si impegna - per la gestione delle istruttorie relative alle erogazioni delle prestazioni di cui all'art. 3, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia pensionistica - ad effettuare l'aggiornamento delle posizioni assicurative di competenza tramite le procedure INPS dedicate.

3. L'Esercito, attraverso il CNA ESERCITO, si impegna altresì ad aggiornare le posizioni assicurative più vicine al pensionamento e a concordare con INPS le modalità per la sistemazione delle posizioni assicurative, anche in forma massiva,

garantendo costantemente il rispetto degli adempimenti di competenza per i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione.

ARTICOLO 6

Comitato Tecnico

1. Viene costituito un Comitato Tecnico al fine di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni.

2. Il Comitato Tecnico è costituito, per l'INPS, da un rappresentante della Direzione centrale Pensioni, da un rappresentante della Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, da un rappresentante della Direzione centrale Entrate, da un rappresentante della Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture Sociali, dal Direttore Regionale Abruzzo e dal Direttore Provinciale di Chieti e, per l'Esercito, dal Direttore del CNAE, dal Capo Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza del CNA e da un rappresentante con competenze informatiche e amministrative del CNAE.

3. Il Comitato Tecnico si riunisce con frequenza semestrale, o, all'esigenza. Per ciascuna riunione è redatto apposito verbale, con indicazione dell'ordine del giorno, delle problematiche trattate e delle modalità concordate di risoluzione. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

4. Le convocazioni del Comitato e le altre comunicazioni tra le Parti avvengono tramite PEC ai seguenti indirizzi:

INPS:

dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

Dc.entrate@postacert.inps.gov.it

dc.creditowelfareestructuresociali@postacert.inps.gov.it

dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it

direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it

direzione.provinciale.chieti@postacert.inps.gov.it

ESERCITO: cna_esercito@postacert.difesa.it

5. Le riunioni del Comitato Tecnico si svolgeranno, di regola, da remoto.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel citato Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti

e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano che i trattamenti svolti nell'ambito di applicazione del presente protocollo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e poste alla base del Protocollo medesimo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.

3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata in premessa e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.

4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti e di garantire, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, un livello di sicurezza adeguato al rischio.

5. Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

6. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

7. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; le medesime Parti, pertanto, provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

8. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

9. Le Parti informano l'utenza ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE e si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni

organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

10. Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.

ARTICOLO 8

Attività formativa

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS e l'Esercito possono concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti, d'iniziativa, dalle stesse.

ARTICOLO 9

Ricorsi Amministrativi e riesame dei provvedimenti

1. La gestione delle istanze di riesame per le prestazioni di competenza del "Polo nazionale Esercito", di cui all'art. 3, lettere da b) a g), e all'art. 4, comma 2, della presente Convenzione è assicurata dalla Direzione provinciale di Chieti secondo quanto previsto dal "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela" *pro tempore* vigente.

2. La gestione dei ricorsi amministrativi per le prestazioni di competenza del "Polo nazionale Esercito", di cui agli artt. 3, lettere da b) ad e) e lettera g), e all'art. 4, comma 2, è assicurata dalla Direzione provinciale di Chieti e dalla Direzione Regionale INPS Abruzzo con le modalità amministrative ed informatiche previste dall'ordinamento interno dell'Istituto vigenti *pro tempore*.

3. Il "Polo nazionale Esercito" assicura altresì l'istruttoria delle richieste di riesame relative alle prestazioni creditizie di cui all'art. 3, che sono decise dal Direttore regionale INPS Abruzzo.

ARTICOLO 10

Durata, modifiche e rinnovo dell'accordo

1. Il presente protocollo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato, di comune accordo ed attraverso appositi addendum, da adottare con le medesime modalità previste per il presente Protocollo, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.

2. Il presente Protocollo può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata, su conforme volontà delle Parti da manifestarsi con scambio di note tramite Posta Elettronica Certificata entro i tre mesi precedenti alla scadenza.

Esercito Italiano
IL CAPO DI SM DELL'ESERCITO
Gen. C.A. Carmine MASIELLO

INPS
IL PRESIDENTE
Avv. Prof. Gabriele FAVA